

BOZZA del 29 gennaio 2008

VIGILE DEL FUOCO

Decreto ministeriale, n.

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'eventuale forme di preselezione per la partecipazione, alle modalità di svolgimento, alla composizione della commissione esaminatrice e alle modalità di formazione della graduatoria finale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. del

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco

I bandi di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco possono prevedere una ripartizione regionale dei posti messi a concorso. In tale ipotesi, i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione la Regione per la quale intendono concorrere.

Art. 2.

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, l'amministrazione può avvalersi di società specializzate pubbliche o private.
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria nazionale della prova preselettiva o, in caso di concorso con ripartizione regionale, secondo l'ordine delle singole graduatorie regionali, è predeterminato nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria nazionale ovvero le graduatorie regionali della prova preselettiva sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
- b) colloquio: 30 punti;
- c) titoli: 20 punti.

L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b), è calcolata con la seguente formula:

$$Punteggio = \frac{\text{Voto dato alla singola prova o modulo}}{10} \times [\text{Punteggio massimo della singola prova o modulo}]$$

ove il "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.

3. La prova motorio-attitudinale si articola in quattro moduli, diretti ad accertare il possesso dell'efficienza fisica dei candidati, in relazione al tipo di funzioni proprie della qualifica da ricoprire. La prova si prefigge di verificare le capacità di forza, equilibrio, coordinazione, destrezza, reazione motoria, acquaticità e comunque l'attitudine alla qualifica di Vigile. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

3. I candidati dovranno presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato, ai sensi della normativa vigente, da una Azienda Sanitaria Locale, oppure da un centro della Federazione medico sportiva italiana, oppure da un centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, oppure da un ambulatorio o da uno studio autorizzato dalla Regione di appartenenza, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso.

4 Per la prova motorio-attitudinale non può essere attribuita una votazione superiore a 50 punti, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuno dei quattro moduli costituenti la prova stessa, per ognuno dei quali è attribuito un punteggio massimo di 12,5 punti (corrispondente ad un voto pari a 10/10). La prova si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una

votazione complessivamente non inferiore a 35 punti (corrispondente ad un voto medio di 7/10 nei 4 moduli costituenti la prova) e con non meno di 7,5 punti in ciascun modulo (corrispondente ad un voto pari a 6/10).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova preselettiva, sull'ordinamento del Ministero dell'Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

6. Per il colloquio non può essere attribuita una votazione superiore a trenta punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti (corrispondente ad un voto pari a 7/10).

7. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno trentacinque punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno ventuno punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.

8. Le categorie dei titoli valutabili, secondo la normativa vigente, e il relativo punteggio sono indicati nell'allegato A), parte integrante del presente regolamento. I titoli possono essere cumulati tra loro, nell'ambito delle diverse sezioni, massimo uno per sezione. Non sono cumulabili tra loro, all'interno di ogni singola sezione, più titoli, ma viene valutato quello che dà luogo al maggior punteggio. Il punteggio complessivo da attribuire ai titoli non può essere comunque superiore a venti punti.

9. Per i concorsi su base nazionale, a conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto conto delle riserve previste dal bando di concorso.

10. Per i concorsi su base regionale ciascuna commissione esaminatrice, di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente decreto, formula una graduatoria regionale, con le modalità di cui al precedente comma 9.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art. 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a due.
3. La commissione può essere integrata anche da uno o più esperti in materia motorio-attitudinale , informatica e lingua straniera .
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria.
6. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti possono essere nominati con lo stesso decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.
7. Nell'ipotesi di concorso su base regionale è nominata una commissione esaminatrice per ciascuna regione, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
8. Per le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 7, che sovrintendono anche alle operazioni relative alla prova preselettiva della procedura concorsuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Secondo l'ordine delle graduatorie finali di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Si applica, ove ritenuto opportuno, l'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

6. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria.

7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Nell'ipotesi di concorso su base nazionale, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori del medesimo i candidati riconosciuti idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale. I posti messi a concorso, ove non coperti dai candidati dichiarati vincitori, sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria finale, fino alla copertura, previa verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati.

2. Nell'ipotesi di concorso con ripartizione regionale, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica sono approvate le graduatorie finali del concorso per ciascuna sede e sono dichiarati vincitori i candidati riconosciuti idonei sotto il profilo psico-fisico e attitudinale. I posti messi a concorso, nelle singole regioni, ove non coperti dai candidati dichiarati vincitori, sono conferiti

secondo l'ordine delle graduatorie finali per sede fino alla copertura, previa verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati.

3. In entrambe le suddette ipotesi, qualora durante il periodo di validità della graduatoria unica nazionale o delle graduatorie regionali si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati collocati in posizione non utile ai fini dell'inclusione nel decreto di dichiarazione dei vincitori, è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni particolari

1. Al personale assunto ai sensi del presente regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
Amato